

Successivamente offi: 26-10-2017 è presente l'Avv. Francesco Antonio Pino, anche in sostituzione dell'Avv. Alessandra Pino. È presente presente l'associato Francesco Summo per il cedere sig. Romio diigi.

Il giudice dispone in conformità. Tiene inteso il teste sig. sa Murosi Tabetta la quale presta la formula d'impegno ammonita ai sensi di legge non identificata a mezzo carta d'identità n. AX 445395 rilasciata dal Comune di Asi. giunio Aurelio (CS);

Avv. Sono e mi chiamo Murosi Tabetta nata a Asigliano Veneto (CS) il 19/4/1940 e in residente in Via 8 Rimembranze 34;

Avv. Sono la moglie di Romio diigi;

Avv. Confermo la circostanza di cui al n. 1 del verbale di causa del 22/9/2016 precisando che mio marito doveva promettere l'azione secondo la legge Pinta. Sono a conoscenza di tale circostanza in quanto ho accompagnato mio marito presso lo studio dell'Avvocato Pinta in compagnia di mio marito e di mia figlia Tabetta;

Avv. Confermo quanto già riferito di cui al n. 2 e quindi confermo la circostanza di cui al n. 2;

Avv. È vero la circostanza di cui al n. 3 in quanto io ero presente quando l'Avv. Pinta chiedeva procura speciale a mio marito per incaricare i soci del sindacato ex legge Pinta per intero; precisando tutti i soci del sindacato; precisando che l'Avv. Pinta faceva firmare un foglio in bianco a mio marito. Preciso che quando l'Avv. Pinta chiedeva a mio marito di riferire procura

speciale gli faceva firmare il foglio in bianco.
Ad: mio marito ha firmato quel foglio in bianco perché
l'Avvocato Pinto doveva riscattare i soldi della
legge Pinto.

d.c.s.

Mario Luigi Scavella

A questo punto è presente parte appunto sig.
Pomilio Luigi che rilascia la seguente dichiarazione:
Il G. d. P. dispone per il libero interrogatorio.
Ero già cliente dell'Ass. Pinto in quanto mi aveva
curato in una causa per un terreno di cui il 1°
grado era stato vinto mentre in appello abbiamo perso
e di cui durante il giudizio d'Appello l'Ass. Pinto
non si è mai presentato in udienza. Ho per
sopra per conto di altre persone in quel caso del
sig. Capello che un'altra parte che aveva la
mia stessa posizione processuale che in Appello
la causa era stata persa. Successivamente fu
l'Avvocato Pinto a convocarmi per informarmi
di una letta novella, io stavo uscendo da un
brutto stato di salute. Il Avv. Pinto in quella
circostanza mi sono recato presso lo studio dell'Avv.
Pinto insieme a mia moglie e a mia figlia Tatiana
e l'Avv. in quella circostanza l'Avv. Pinto col
sorriso mi informava che c'era la possibilità di
essere risparmiato per la longaggine del processo
"legge Pinto"; quindi mi informava che fino a quel
punto del grado di Appello lui era stato pagato
mentre per il giudizio della legge Pinto mi gli aveva
dato pagare il solo solo sommo da incassare.
Io non ho risposto né sì né no, quando era

1 soldi vedremmo. Subito dopo l'Ass. Pimio Tross
 dal Tisetto della sua scrivania un foglio in bianco
 e mi fece firmare (mi) di condonni che quella
 firma serviva per difendermi (nel Tribunale
 di Salerno) presso la Corte d'Appello di Salerno.
 Dopo di che sono stato chiamato dopo qualche
 mese dall'Ass. Pimio ed io mi presentai da solo
 presso lo stesso studio in cui l'Associazione mi
 informava che avendo fatto dei conti per quanto
 riguarda il risarcimento non voleva più il 20%
 ma la metà della liquidazione come spettava
 Io nel frattempo usavo subito che un amico
 che usava la mia stessa situazione per un terreno
 aveva scaricato la stessa (parte) pretesa dall'Associazione
 Pimio di dare la metà (tutto) ^{trattava del sig.} ^{Angelo}
 Quando quel giorno l'Ass. mi chiese la metà
 della liquidazione ci fu un grande disappunto da
 parte mia e non ho preso nessuna decisione.
 Ho risposto poi vedremo. Dopo qualche mese
 sono stato chiamato per telefono dall'Ass. Pimio
 e lui mi convocava presso il suo studio e
 siccome io non stavo bene, lui mi disse che si
 sarebbe recato presso la mia abitazione sicché
 quando lui suggerisce la mia abitazione mi
 riferiva che sempre per l'azione del creatore
 di Salerno non gli viene più data la
 metà ma $\frac{2}{3}$ della somma alla liquidazione
 e la restante parte di $\frac{1}{3}$ sarebbe stata data
 a me. Fu una mezzetta per me e un'ora in
 quella circostanza mi diceva che a Salerno
 l'Ass. Pimio aveva nominato un suo sostituto

per rappresentarsi ma di cui non so come sono
 una cosa mi sto e di cui mi ho stato
 informato. In quella circostanza mi sono
 ribellato molto e gli ho rifiutato che se mi
 dolessi rifiutare una procura elateri riferita
 alle mie figlie e non l'assunto precisando
 che gli ho dato questo in quanto l'Avv. Piro mi
 aveva richiesto di rifiutare agli una procura speciale
 per incassare i soldi della legge Piro. Quel
 giorno l'ho trattato in modo modo e non gli
 rifiuto nessuna procura speciale.
 d.e.s.

Avv. S. M. D.

A questo punto l'Avvocato Summario chiede che
 il giudice voglia disporre l'audizione dei testi oggi
 indicati dalla parte personalmente ossia sig. Angelo
 Angelo nonché il legale di Stefano di cui le genealogie
 in parte si suppono in atti. su tutto quanto e di loro
 conoscenza in merito alle circostanze in atti.
 l'Avvocato Summario impugna e contesta tutto
 quanto ex adverso, ecepito, richiesto e procolto
 si come infonduto in fatto e in diritto e inerte
 di solo soggetto. l'Avvocato Summario si riserva
 e tutti i propri sciti difensivi e alle proprie deduzioni
 e richieste e fa presente a tal proposito che ammette
 una volta che per gli effetti i fatti di causa
 il sig. Piro si è dato sviluppo anche alla Procura
 della Repubblica contro parte opposta e per come risulta
 da annotazioni di Amelio, in documento allegato al
 presente fascicolo di cui si prende visione, i documenti del
 presente fascicolo sono stati richiesti dal Tribunale di Asti, Br.,

nella persona della d.s.s. Benigno, in corso
utera Sezione penale. Per ultimo chiede che il
presente procedimento venga sospeso in attesa
di conoscere gli esiti di quanto sopra o in
subordine che il presente procedimento venga
terminato per verificare gli sviluppi presso il
Tribunale di Catanzaro. L'Avv. Pini allego
a sospetto la teste Malvesi Isabella,
la quale ha reso falsa testimonianza
per come emerge dalle testimonianze
già rese dalle proprie figlie, nonché
dalle spontanee dichiarazioni re-
staminate al Giudicante e riportate
nell'adienza verbale d'udienza.
Prende atto che l'Avv. Francesco
Sammareo Stamare ha preso cognizione
di un procedimento penale. Ancora
una volta, impugna e contesta l'ordi-
nata ammissiva della prova testimo-
niale, poiché non è stata spiegata
alcuna domanda ricaricativa giusti-
ficativa della lunga istruttoria proba-
toria. L'Avv. Pini fa rilevare
che l'art. 3 del vecchio codice di
procedura penale, è stato abrogato.

da molti anni. L'art. 295 c.p.c. non è applicabile alle seguenti fattispecie per i seguenti ordini di motivi: ① la prestazione professionale è portata dalla sentenza della Corte d'Appello di Salerno, dalla quale emerge che il procedimento è stato seguito anche dall' Av. Pino. ② emerge per tabulas dalla corrispondenza con il ^{Ronio} dominio ed il suo difensore che la prestazione sarebbe stata onorata all'esito della discussione rissazione rissortorio del Ministero della Giustizia (asidbetta legge Pino). ③ l' Av. Pino non ha mai rissesso alcun emolumento per tale prestazione professionale, per come confermato dal Ronio nel libero interrogatorio reso stamani. Chiede un rissorio per l'esame della prova, onde al fine di valutare il deferimento del giuramento decisivo, già preannunciato nell'atto in contraddittorio del giudizio d'innocanza ~~summaro~~ impugnata e contestata le numerose deduzioni e richieste siccome infondate sotto ogni profilo e insiste nelle

proprio richieste.

Il G.d.P.

dato atto di quanto sopra concesso il chiesto
terminare in fine di esaminare la prova
testimoniale e poterla riservandosi all'atto
di decidere sulle richieste di parte opponente.
Rimanda agli intervenuti del 30/11/2011.

Sollec